REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito udienza del 09.02.2023 che si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nel termine di cui al co. 3 della citata disposizione, ha pronunciato, con contestuale motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al [redacted]

TRA

[redacted],

rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giuseppe Sabbatella

ricorrente

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del ministro in carica p.t., **U.S.R. LOMBARDIA**, in persona del legale [redacted]

convenuto

OGGETTO: *riconoscimento titolo e rettifica punteggio*

CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa

***

Con ricorso depositato in data 01.04.2022, ritualmente notificato, [redacted] agiva in giudizio, nei confronti del Ministero dell'Istruzione, innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, al fine sentire accertare e dichiarare la validità/efficacia della qualifica posseduta di "Operatore all'assistenza educativa ai

disabili" rilasciatale in data 06.04.2021, ai fini del punteggio di cui alle graduatorie di III fascia del personale ATA ex D.M. n. 50/2021 per il triennio 2021/2024, con conseguente dichiarazione di illegittimità del decreto prot [redacted] che rettificava erroneamente il punteggio in graduatoria della ricorrente e disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del 12.11.2021, ritenendo invalido iltitolo vantato.

L'istante insisteva, dunque, per il ripristino del punteggio inizialmente posseduto, pari a punti 10,8 per il profilo di collaboratore scolastico (in luogo di quello rettificato di 9,8), incrementato con quello conseguito con la conclusione del contrattodi lavoro del 12.11.2021 fino alla sua naturale scadenza del 22.12.2021, con condanna del Ministero dell'Istruzione a risarcirle il danno patito pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto di lavoro sino alla sua naturale scadenza.

Con memoria depositata in data 10.06.2023, si costituiva in giudizio il MIUR contestando fermamente quanto *ex adverso* sostenuto ed argomentato; insisteva, pertanto, per l'integrale rigetto delle avverse pretese, considerato il corretto *agere* dell'Amministrazione nelle operazioni di rettifica del punteggio ribadendo la non validità del titolo prodotto in quanto "*…non rientra nella tipologia dei Corsi – Socio-Sanitari e Socio Assistenziali specificatamente richiesti dalla normativa: D.M. n. 50 del 03/03/2021*".

Senza necessità di approfondimenti istruttori, la causa veniva decisa dal Giudice all'esito dell'udienza di discussione del 09.02.2023 che si svolgeva con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e nel rispetto del termine di cui al co. 3 della citata disposizione.

La domanda va accolta per le ragioni si seguito esposte.

***

La ricorrente, in data 10.04.2021, presentava domanda per l'inserimento nella III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto

per il conferimento di supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale per la Provincia di Bergamo, ai sensi e per gli effetti e del D.M. n. 50/2021, indicando quale profilo professionale quello di collaboratore scolastico (doc. 1 fasc. ricorrente); dichiarava di essere in possesso di tutti i titoli richiesti dalla normativa di settore, ivi compreso quello poi contestato dall'Amministrazione scolastica, ovvero la qualifica di "operatoreall'assistenza educativa ai disabili".

Alla ricorrente veniva riconosciuto un punteggio di 10,80 e veniva stipulato contratto di lavoro come collaboratore scolastico [redacted] con decorrenza dal 12.11.2021 ecessazione al 22.12.2021 (v. provvedimento prot. n. 8356 del 12.11.2021 di cui al doc. 4 fasc. ricorrente).

Con successivo decreto [redacted], le veniva comunicata la rettifica del punteggio di inserimento nella graduatoria di III fascia ATA per il profilo di collaboratore scolastico da 10,80 a 9,80 in uno alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro e al riconoscimento del servizio prestato dal 12.11.2021 al 23.11.2021 soltanto ai fini di fatto e non di diritto (senza alcun punteggio ai fini della graduatoria) in quanto, a parere dell'Amministrazione, il corso "Operatore all'assistenza educativa ai disabili" non rientrerebbe "*nella tipologia dei Corsi – Socio-Sanitari e Socio Assistenziali specificatamente richiesti dalla normativa: D.M. n. 50 del 03/03/2021*" (v. doc. 5 e 7 fasc. ricorrente).

La tesi sostenuta dalla convenuta non può essere sostenuta.

Nel dettaglio, l'Amministrazione scolastica ha invalidato il titolo di qualifica conseguito dalla ricorrente in quanto questo non rientrerebbe nella tipologia dei Corsi – Socio Sanitari specificatamente richiesto dall'allegato A/5 del D.M. n. 50/2021 contenente la "*Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e d'istituto per le supplenze di collaboratore scolastico*" che prevede nella sezione "*A) Titoli di cultura*" il conferimento di 1 punto per le "*Qualifiche ottenute al termine di*

corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni" (v. doc. 5 fasc. Ministero).

Ebbene, dalla consultazione del "*Repertorio dei titoli e delle qualificazioni professionali*" della Regione Campania alla voce "*Settore Economico Professionale*" si evince chiaramente che il corso di "Operatore all'assistenza educativa ai disabili" rientra tra i corsi afferenti ai "*Servizi socio-sanitari*" così come richiesto dal D.M. n. 50/2021 (v. doc. 8 fasc. ricorrente) con conseguente validità ai fini del punteggio.

In proposito, si vedano le due note esplicative della Regione Campania prodotte ai docc. 11e 12 fasc. ricorrente.

Va, quindi, dichiarata la validità della qualifica posseduta dalla ricorrente di Operatore all'assistenza educativa ai disabili, ai fini del punteggio di cui alle graduatorie di III fascia del personale ATA ex D.M. n. 50/2021 per il triennio 2021/2024, nonché l'illegittimità del decreto [redacted] emesso [redacted] che rettificava erroneamente il punteggio in graduatoria della ricorrente (da 10,80 a 9,80) e disponeva la risoluzione anticipata del contratto di lavoro del 12.11.2021.

Di conseguenza, andrà aggiornato il punteggio della ricorrente, considerando quello inizialmente posseduto di punti 10,80 incrementato con quello conseguito con la conclusione del contrattodi lavoro del 12.11.2021 fino alla sua naturale scadenza del 22.12.2021.

Il Ministero sarà poi condannato a risarcire ala ricorrente il danno patito pari alle retribuzioni che avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto di lavoro sino alla sua naturale scadenza (22.12.2021).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso;
- accerta e dichiara la validità della qualifica posseduta dalla ricorrente di "Operatore all'assistenza educativa ai disabili", ai fini del punteggio di cui alle graduatorie di III fascia del personale ATA ex D.M. n. 50/2021 per il triennio 2021/2024; accerta e dichiara illegittimità del decreto prot. [redacted] del 23.11.2021 emesso [redacted] e dispone il ripristino del punteggio inizialmente posseduto, pari a punti 10,8 per il profilo di collaboratore scolastico incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto di lavoro del 12.11.2021 fino alla naturale scadenza del 22.12.2021; condanna il Ministero dell'Istruzione a risarcire il danno patito pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto di lavoro sino alla sua naturale scadenza, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

[redacted]

Così deciso in Bergamo, il 13.02.2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta